



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero



dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto n. 239/EL-267/250/2017 del 10 aprile 2017, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto aereo a 380 kV dalla Stazione Elettrica "Bisaccia" alla Stazione Elettrica "Deliceto" e delle opere connesse, ricadenti nei Comuni di Bisaccia e Lacedonia (AV) e di Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia e Deliceto (FG), con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

VISTO, in particolare, il comma 6 dell'articolo 4 del suddetto decreto, con il quale è stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 10 aprile 2017, per la realizzazione delle suddette opere;

VISTA l'istanza prot. n. TERNA/P20220013268 del 16 febbraio 2022, integrata con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220026147 del 25 marzo 2022, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado di ultimare nel suddetto termine la costruzione delle opere autorizzate, ha chiesto a questo Ministero la proroga di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 10 aprile 2022, dell'efficacia del citato Decreto Interministeriale n. 239/EL-267/250/2017 del 10 aprile 2017, della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, del vincolo preordinato all'esproprio, della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, nonché del termine di ultimazione dei lavori, in esso previsti;

CONSIDERATO che, nella suddetta istanza, la Società ha chiesto altresì una proroga di 24 (ventiquattro), decorrenti dal 4 maggio 2022, della validità del giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale e della Valutazione di Incidenza, di cui al Decreto D.M. 168 del 6 agosto 2015 così come modificato dal D.M. 243 del 13 novembre 2015;

VISTO il DM n. 400 del 14 dicembre 2022, con cui la DGVA del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, ha prorogato i termini di validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale D.M. n. 168 del 6 agosto 2015, come modificato con D.M. n. 243 del 13 novembre 2015, pubblicato sulla



Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 4 maggio 2017, di mesi 24 (ventiquattro), sino al 4 maggio 2024;

VISTO l'art. 13, comma 5, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s. m.i. che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni";

VISTO il decreto direttoriale n. N. 239/EL-267/250/2017-PR del 16 maggio 2023, con il quale questo Ministero ha prorogato di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 10 aprile 2022, l'efficacia del Decreto Interministeriale n. 239/EL-267/250/2017 del 10 aprile 2017, l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio, la delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, nonché il termine di ultimazione dei lavori, in esso previsti;

VISTA l'istanza prot. n. 34398 del 29 marzo 2024, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., ha chiesto, per conto di Terna S.p.A., giusta procura del Notaio dott. Marco De Luca in Roma, repertorio n° 46.497 raccolta n° 26.980 del 20 settembre 2021, il rilascio in proprio favore di una proroga di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 10 aprile 2024, dell'efficacia del Decreto Interministeriale 239/EL-267/250/2017 del 10 aprile 2017, e quindi della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, del vincolo preordinato all'esproprio, della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, in esso previsti;

CONSIDERATO che, nella suddetta istanza, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che allo stato attuale i lavori risultano ultimati;

CONSIDERATO che, nella suddetta istanza, la società ha altresì rappresentato che le attività di asservimento dell'opera nel suo complesso non sono state ancora completate a causa di un notevole ritardo dovuto:

- all'imprevista sussistenza di diritti di livellari e di usi civici;
- al fatto che è stato possibile avvalersi della pubblica utilità, nelle procedure di



asservimento, per soli 11 mesi, in quanto l'emanazione del Decreto N. 239/EL-267/250/2017 – PR, che ha disposto la proroga della stessa, è avvenuta in data 16 maggio 2023,

PRESO ATTO che le attività di asservimento dell'opera in oggetto non potranno essere ultimate, per le sopra esposte ragioni, entro i termini stabiliti di cui all'art. 1 del decreto n. 239/EL-267/250/2017-PR del 16 maggio 2023;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta;

DECRETA

Articolo 1

1. Il termine relativo all'efficacia del Decreto Interministeriale 239/EL-267/250/2017 del 10 aprile 2017, già prorogato con Decreto Direttoriale n. 239/EL-267/250/2017-PR del 16 maggio 2023, è prorogato di ulteriori mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 10 aprile 2024.

2. Sono altresì prorogati di ulteriori mesi 24 (ventiquattro) il termine relativo all'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità delle suddette opere, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., del vincolo preordinato all'esproprio e della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 239/EL-267/250/2017 del 10 aprile 2017.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

**IL DIRETTORE GENERALE
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI**

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

(Arch. Gianluigi Nocco)

